

Correzione

(Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali

del 27 settembre 2013 (RU 2014 1105)

Cifra I

Introduzione di una disposizione di coordinamento

3. Coordinamento con la legge federale del 21 giugno 2013¹ concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria

Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la presente legge o la legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni avrà il seguente tenore:

Art. 9 cpv. 1

¹ Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo.

18 febbraio 2015

Commissione di redazione dell'Assemblea federale

¹ RU 2015 651
² RS 642.14

